

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2005, n° 9

**Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali**

*BURA n. 1 Straordinario del 12 febbraio 2005*

#### Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 42/2004 le parole "due terzi" sono sostituite dalle parole "settanta per cento"; dopo le parole "in ogni lista provinciale" sono inserite le parole "e regionale".

#### Art. 2

1. La L.R. 42/2004 è abrogata con eccezione dell'art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge.
2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della Legge 17.2.1968, n. 108 così come integrata dalla L.R. 19.3.2002, n. 1 e dalla Legge 23.2.1995, n. 43.

#### Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.